

LA MIGLIORE ASSICURAZIONE

I vantaggi per i camperisti che aderiscono all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

di Cinzia Ciolli

Vale ricordare che versando all'anno solo 20 euro (per i camperisti provvisti di mail oppure solo 35 euro) l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti interviene giornalmente per garantire il rispetto al diritto di libera circolazione e sosta autocaravan. Non solo, l'associato riceve altresì un reale vantaggio economico per le scontistiche previste. Quale singolo esempio è quanto previsto dalla **CONVENZIONE XX** con la Vittoria Assicurazioni SpA che prevede i seguenti sconti e benefit:

- Socio + familiari conviventi (auto, cicli/moto, rami elementari), attribuendo il codice **L612**;
- socio che ha venduto l'autocaravan ma mantengono le scontistiche, attribuendo il codice **L613**.

Gli Sconti Auto con il codice **L612 e L613** sono:

- 35%Auto RCA settori I e V;
- 50%Auto ARD settori I e V.

Benefit:

- Blocco Malus gratuito.
- Equiparazione coefficienti alimentazione.
- Massimale RCA 50 milioni di euro al costo di quello minimo.


Sconti del 22% per CICLOMOTORI/MOTOCICLI.

Esiste anche la Condizione "Risparmio CLIENTE FEDELE"

Sulle autovetture sarà applicato un ulteriore sconto del 2% in fase di rinnovo consecutivo senza sinistri, per un massimo di 3 anni.

In caso di un sinistro la catena del +2% si interrompe e si riparte dallo sconto del 10%; dall'anno successivo sarà tenuto conto dell'anzianità del contratto che sarà comunque almeno di 3 anni. In altri termini, partendo dallo sconto base del 25% (il 22% per ciclomotori e motocicli), in assenza di sinistri nell'ultimo anno, si otterrà un incremento del 2% al primo rinnovo e un ulteriore incremento del 2% al terzo rinnovo, portando lo **sconto complessivo massimo al 29%** (al 35% per ciclomotori e motocicli).

A nostro parere, occorre sempre che il camperista premi la Vittoria Assicurazioni SpA portandogli quanto meno la polizza RCA autocaravan perché è con i camperisti dal 1998. Infatti, quando iniziammo nel 1998, un'autocaravan pagava come un furgone e la tariffa era di circa 1,6 milioni di lire l'anno per la sola RCA. Non solo, ma le compagnie assicuratrici prevedevano scaglioni di peso, un limite ai 35 quintali e il soccorso stradale era mirato solo alle esigenze delle autovetture. Solo grazie al nostro intervento e alla disponibilità della Vittoria Assicurazioni SpA, anno dopo anno, abbiamo semplificato la polizza e la tariffa RCA è stata staccata dai furgoni arrivando a essere inferiore a quella di una moto. Premiare Vittoria Assicurazioni SpA come hanno fatto i camperisti, sottoscrivendo oltre 100.000 polizze, ha impedito che ci fosse, come per le autovetture e moto, l'aumento annuo delle tariffe.



GARANZIE ASSICURATIVE

Per vivere più tranquilli vi serve trovare la voglia e il tempo per leggere queste pagine

1 CASO FORTUITO E TUTELA DEL TERZO TRASPORTATO

La garanzia nasce a tutela dei trasportati per quelle particolari situazioni nelle quali può essere messo in discussione il diritto del trasportato stesso al risarcimento del danno causato da sinistro stradale. Ci si riferisce in particolare al cosiddetto caso fortuito, ovvero, ad esempio, al caso nel quale la **causa esclusiva del sinistro derivi da un malore improvviso del conducente dell'autocaravan**. In tale caso, secondo la più recente giurisprudenza, non opererebbe la garanzia R.C. Auto non essendo ravvisabile alcuna responsabilità, con il conseguente mancato risarcimento dei danni subiti dai terzi trasportati. Per ovviare ad una così delicata materia, Vittoria Assicurazioni ha deciso di mettere a disposizione del camperista una nuova garanzia a tutela dei trasportati. La nuova garanzia, **venduta al premio di soli 15,00 euro comprese le tasse**, include nella garanzia R.C. Auto anche il caso fortuito. Pertanto, acquistando questa garanzia, in caso di sinistro causato ad esempio dallo scoppio del pneumatico trapassato violentemente e repentinamente da un grosso chiodo, o da altre casistiche rientranti nel caso fortuito, i terzi trasportati verrebbero regolarmente risarciti di tutti i danni patiti a causa del sinistro. Trasportati che nella maggioranza dei casi sono parenti e/o amici da tutelare. Si tratta di una situazione che abbiamo appreso aprendo <http://www.sicurauto.it/news/guidatore-sta-male-e-fa-incidente-duplice-beffa-per-il-passeggero-ferito.html>.

26 febbraio 2016 - SICURAUTO.it - Autore: E.B. - Alcune parti dell'articolo.

Guidatore sta male e fa incidente: duplice beffa per il passeggero ferito. Il passeggero prova a evitare il sinistro che la ferisce. Ma il giudice nega il risarcimento: dovrà pure pagare 21.000 euro di spese processuali. Nell'aprile 2009, una signora, **Olga** da passeggera di un'auto, in seguito a un sinistro, causato dal guidatore poi deceduto, subisce ferite gravi. In genere, il passeggero ha diritto al risarcimento. Ma in questo caso l'assicurazione **s'è rifiutata** di rimborsarla perché si è trattato di un "caso fortuito", espressione giuridica che indica eventi imprevedibili in un certo senso "residuali" rispetto a quelli della "forza maggiore", elencati nelle polizze. Il giudice NON ha accolto la domanda di Olga, sostenendo che l'incidente è stato **causato da un malore** del conducente (un attacco di cuore) e, quindi, da un "caso fortuito". Oltre alla prima legnata (niente indennizzo), il giudice l'ha condannata a pagare **21.000 euro di spese processuali**. Sentenza che ha gettato Olga nella disperazione assoluta. Ma allora, un passeggero non può viaggiare tranquillo? Non ha la copertura assicurativa?

2 COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI

Collisione con animali selvatici, al premio di soli 30,00 euro compreso le tasse: con detta garanzia la Vittoria Assicurazioni rimborserà, fino a 10.000,00 euro, i danni subiti dall'autocaravan nel caso di collisione accidentale con animali selvatici. Si tratta di un sinistro purtroppo ricorrente tanto che è oggetto in questo numero di uno specifico articolo a cura dell'Avv. Assunta Brunetti.

INCIDENTE STRADALE PROVOCATO DA UN ANIMALE Regole di comportamento e norme sul diritto al risarcimento

I casi di incidenti stradali con il coinvolgimento di animali sono purtroppo assai ricorrenti con danni gravi a carico delle persone e degli animali stessi.

Le vie di comunicazione dovrebbero essere tali da impedire agli animali di raggiungere l'asfalto e, al contempo, consentire l'attraversamento in sicurezza. Un'ideale progettazione e innovazione delle strade permetterebbe di tutelare sia gli utenti della strada sia gli animali riducendo il numero di incidenti e tutto ciò che ne deriva in termini di danni e contenziosi. Di seguito alcune regole di comportamento e un quadro normativo e giurisprudenziale in materia.

Nell'immediatezza dell'incidente:

1. Fermarsi in prossimità del luogo dell'incidente senza creare intralcio e pericolo per la sicurezza stradale.
2. Indossare il giubbotto catarifrangente e scendere dal veicolo.

3. Avvicinarsi all'animale per verificarne le condizioni. In mancanza di specifiche competenze veterinarie, non toccare l'animale salvo che ciò appaia indispensabile alla sua sopravvivenza. Questo per evitare di peggiorare il suo stato e per evitare reazioni pericolose.
4. Mettere in sicurezza l'area dell'incidente, apponendo il triangolo in posizione idonea a segnalare il pericolo agli altri utenti della strada che potrebbero sopravvivere.
5. Adottare ogni misura idonea ad assicurare idoneo e tempestivo soccorso all'animale come prescritto dall'articolo 189, comma 9-bis del Codice della Strada. La violazione di tale obbligo comporta sanzioni pecuniarie. Per la segnalazione dell'incidente e la richiesta di soccorso chiamare il numero unico di emergenza 112.
6. Nel caso in cui si assista all'investimento di un animale e il responsabile ometta di fermarsi è indispensabile prendere nota della targa del responsabile e darne comunicazione agli organi di competenza affinché siano accertate e sanzionate le violazioni di legge.
7. Fotografare il luogo dell'incidente, gli eventuali danni al veicolo e lo stato dell'animale.
8. Attendere, salvo eccezioni, l'arrivo dell'autorità alla quale si è chiesto di intervenire.

In seguito all'incidente e nell'ipotesi di danni al veicolo:

1. Acquisire un preventivo delle riparazioni.
2. Valutare l'opportunità di rivolgersi a un legale di fiducia che formulerà istanza di accesso all'autorità intervenuta sul luogo dell'incidente per acquisire il verbale di rilevazione del fatto e le eventuali fotografie allegate e saprà individuare il soggetto al quale indirizzare la richiesta di risarcimento.

LO SCANTRO TRA UN VEICOLO E UN ANIMALE

Principi generali sulla responsabilità per danni

Di seguito una breve trattazione in tema di responsabilità per danni in caso di sinistro stradale che coinvolga un animale. Gli argomenti saranno esposti distinguendo tra animale domestico e selvatico, animale randagio, animale in autostrada.

Sinistro stradale con animale domestico o selvatico

Con sentenza n. 7960 del 20 aprile 2020, la Sezione III della Corte di Cassazione ha tentato di fare chiarezza nel quadro interpretativo in materia di responsabilità per danni causati dalla fauna selvatica equiparando tale fattispecie a quella della responsabilità per danni causati da animali domestici.

Ad avviso della Suprema Corte in entrambe le ipotesi occorre applicare il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'articolo 2052 del codice civile con la differenza che, in caso di animale selvatico, il soggetto responsabile è la Regione quale ente competente a gestire la fauna selvatica in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

In base all'articolo 2052 del codice civile *"Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito"*.

In applicazione di tale norma il danneggiato dovrà allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale e quindi dovrà dare prova della dinamica del sinistro e del nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso.

In caso di fauna selvatica, sarà necessario altresì dare prova dell'appartenenza dell'animale a una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157/1992 o comunque del fatto che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato.

Il danneggiato dovrà provare inoltre di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno superando così la presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'articolo 2054 comma 1 del codice civile in base al quale: *"Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno"*.

Nella sentenza della Cassazione n. 7960/2020 si legge: *"la conclusione che generalmente se ne è tratta è che vi sia una sorta di concorrenza tra due diverse presunzioni, per cui se nessuno supera la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando, quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quanto al proprietario dell'animale, il caso fortuito, il risarcimento andrebbe corrispondentemente diminuito"*.

Circa la prova liberatoria a carico del proprietario dell'animale domestico ovvero della Regione in caso di fauna selvatica, essa consiste nella dimostrazione che il fatto sia avvenuto per caso fortuito.

Nella stessa sentenza sopra citata, riguardo all'animale selvatico, si precisa che *"La Regione, per liberarsi dalla responsabilità del danno cagionato dalla condotta dell'animale selvatico... dovrà dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta"*

che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei provati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purchè, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta...Laddove, in altri termini, la Regione dimostri che la condotta dell'animale, che sia stato dimostrato dall'attore essere la causa del danno, non era ragionevolmente prevedibile (avendo ad esempio assunto carattere di eccezionalità rispetto al comportamento abituale della relativa specie) o comunque, anche se prevedibile, non sarebbe stata evitabile neanche ponendo in essere le più adeguate misure di gestione e controllo della fauna selvatica e di cautela per i terzi, comunque compatibili con la funzione di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema cui la protezione della fauna selvatica è diretta, che naturalmente richiede che gli animali selvatici vivano in stato di libertà e non in cattività (come nel caso di comportamenti degli animali oggettivamente non controllabili, quali ad esempio il volo degli uccelli), andrà senz'altro esente da responsabilità".

Anche in caso di responsabilità per danni cagionati da animale domestico, la giurisprudenza ha fornito criteri interpretativi circa il caso fortuito a esempio ne è stata esclusa la sussistenza nella fuga dal mattatoio di un grosso bovino, avuto riguardo al naturale istinto di salvezza (Cassazione civile, sentenza n. 4752/1999), così come nel caso di danno derivante da un impulso imprevedibile dell'animale, non rilevando l'abituale mansuetudine dello stesso (Cassazione civile, sentenza n. 75/1983).

Sinistro stradale con animale randagio

In caso di sinistro stradale con animale randagio, posto che il conducente del veicolo dimostri di aver fatto il possibile per evitare il danno liberandosi così dalla presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'articolo 2054, comma 1 del codice civile, sussiste la responsabilità dell'ente locale che, ai sensi dell'art. n. 281/1991 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, deve ritenersi solidalmente obbligato con l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza (Corte di Cassazione, sentenza n. 2741/15). Un diverso e minoritario orientamento esclude la responsabilità solidale tra ente locale e ASL ritenendo che sia necessario caso per caso verificare il riparto di competenze stabilito con normativa regionale (Tribunale di Torre Annunziata, sentenza del 18 luglio 2014).

Individuato il soggetto responsabile, il danneggiato avrà comunque l'onere di dimostrarne la colpevolezza e provare il nesso causale tra la condotta dolosa o colposa e l'evento dannoso secondo quanto prescritto dall'articolo 2043 del codice civile.

Sinistro stradale con animale in autostrada

In caso di sinistro stradale con animale in autostrada, la presunzione di responsabilità del conducente del veicolo ai sensi dell'articolo 2054, comma 1 del codice civile concorre con la presunzione di responsabilità che l'articolo 2051 del codice civile pone a carico del gestore della rete viaria in quanto custode sempre salvo prova del caso fortuito ossia dell'esistenza di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Anche in tema di animali in autostrada, la giurisprudenza offre numerosi contributi interpretativi.

In una delle più recenti sentenze in materia la Corte di Cassazione ha escluso il caso fortuito benchè il gestore della strada avesse dimostrato l'integrità della rete di recinzione autostradale al momento dell'incidente.

In particolare si legge nella sentenza n. 11785 del 12 maggio 2017: *"Ai sensi dell'art. 2051 c.c., infatti, spettava al danneggiato dimostrare il nesso causale tra cosa in custodia ed evento lesivo, e cioè che il danno da lui riportato era conseguenza della inattesa e impreveduta presenza sulla carreggiata di un animale selvatico con cui non aveva potuto evitare la collisione; mentre incombeva sulla società di gestione autostradale dare la prova del fortuito, in sostanza deducendo che la presenza del capriolo sulla carreggiata era stata determinata da un fatto imprevedibile e inevitabile, quale, ad esempio, la rottura della recinzione, che non era stato possibile riparare tempestivamente, ad opera di vandali, oppure l'inopinati abbandono dell'animale sulla sede stradale ad opera di terze persone. In funzione dell'interruzione del nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia, il giudice del merito non poteva invece valorizzare la circostanza relativa all'integrità della recinzione nel tratto autostradale interessato dall'incidente, sia perché tale circostanza, nel caso concreto, non aveva impedito alla cosa di esplicitare comunque la propria potenzialità dannosa, sia perché essa, lungi dal costituire caso fortuito, confermava piuttosto che il danno non era stato determinato da un fattore esterno imprevedibile ed inevitabile idoneo a vincere la presunzione di responsabilità del custode, ma era stato piuttosto la conseguenza dell'inefficace esercizio, da parte sua, dei poteri di sorveglianza della cosa".*

3 RIPRISTINO BOX DI PROPRIETÀ

Ripristino Box di proprietà, al premio di soli 10,00 euro compreso le tasse: con detta garanzia, in caso di incendio o scoppio dell'autocaravan, durante il ricovero in un box di proprietà o in conduzione dell'intestatario al PRA, la Vittoria Assicurazioni rimborserà fino a 3.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo, il costo degli interventi di ripristino. Anche in questo caso questa

polizza nasce dai fatti che pervengono in redazione: la disperazione di un proprietario dell'autocaravan costretto a risarcire il condominio per migliaia di euro per ripristinare una facciata annerita oppure, questo è il caso in esame, costretto a ricostruire/restaurare il suo garage danneggiato solo perché non aveva trovato una copertura idonea a un prezzo accessibile.

4 SOSTITUZIONE SERRATURA ABITAZIONE

Sostituzione serratura abitazione, al premio di soli 5,00 euro compreso le tasse: con detta garanzia, in caso di furto totale dell'autocaravan con a bordo le chiavi dell'abitazione principale dell'intestatario al PRA, la Vittoria Assicurazioni rimborserà, fino a 500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo, le spese

sostenute per sostituire la serratura della porta di ingresso dell'abitazione di residenza dell'intestatario al PRA dell'autocaravan assicurata. Anche in questo caso, con pochi euro si può evitare, oltre al danno del furto dell'autocaravan, anche la beffa di dover spendere soldi per cambiare la serratura.

5 INFORTUNI

Infortuni del camperista. L'attuale garanzia Infortuni è operante per tutto il nucleo familiare durante le vacanze in autocaravan, e prevede un massimale di 200.000,00 euro per il caso morte e di 200.000,00 euro per il caso di invalidità permanente.

È altresì presente una garanzia "rimborso spese sanitarie" con massimali fino a 6.000,00 euro ed una

diaria da gessatura con massimale di 100,00 euro. I premi di dette garanzie sono stati ulteriormente ridotti fino ad un massimo del 50%, che pertanto diventano:

- caso Morte/I.P.: da 60,00 euro a 30,00 euro,
- RSS Silver: da 30,00 euro imponibile a 15,00 euro,
- RSS Gold: da 50,00 euro imponibile a 25,00 euro.

6 GARANZIE COLLISIONI

Nel catalogo prodotti dedicati all'autocaravan vi sono tre specifiche garanzie "collisione". Vittoria Assicurazioni ha ridotto ulteriormente i premi, fino a un massimo del 40%. Ecco le tre garanzie:

- **Collisione con veicolo non assicurato**, operante nel caso in cui l'autocaravan abbia un sinistro con un veicolo non assicurato. **Il premio è ridotto** da 49,00 a 30,00 euro
- **Collisione a perdita totale**, che indennizza fino ad un massimo di 6.000,00 euro in caso di sinistro con

responsabilità del camperista che determini un danno superiore all'80% del valore dell'autocaravan al momento del sinistro. **Il premio è ridotto** da 29,00 a 25,00 euro.

- **Collisione "Integrativa"** che indennizza i danni parziali, fino ad un massimo di 4.000,00 euro in caso di sinistro con responsabilità del camperista. **Il premio è ridotto** da 29,00 a 25,00 euro.

Se le due collisioni integrative sono vendute congiuntamente, il premio è solo di 35,00 euro.

7 RAMI ELEMENTARI

Ulteriori agevolazioni sono previste per chi sottoscrive una polizza Rami Elementari. Infatti, per il camperista che ha in corso con Vittoria Assicurazioni, o sottoscrive una nuova polizza Rami Elementari, con un premio minimo di almeno 200 euro annui, **è previsto un ulteriore sconto del 5% per la garanzia R.C.Auto dell'autocaravan e del 10% per le garanzie diverse dalla R.C.Auto.**

Inoltre, tutti i clienti assicurati con l'autocaravan in Vittoria Assicurazioni avranno specifiche polizze dell'abitazione, polizze infortuni, polizze malattia, polizze uffici e studi professionali con **sconti fino al 35%.**

Inoltre, anche sui **Rami Elementari** sono previste ulteriori agevolazioni; infatti, per i proprietari delle autocaravan e loro familiari conviventi, viene previsto uno sconto massimo del 35% sui seguenti prodotti:

- Assicurazioni infortuni per la famiglia
- Assicurazioni infortuni globale
- Vittoria Protezione Unica
- Multirischi Casa e Famiglia
- Multirischi Uffici e Studi Professionali
- Indennità per interventi chirurgici
- Indennità giornaliera per ricovero